

4. La Società di Mutuo Soccorso

4.4 Gli organi sociali

4.4.2 Il Consiglio di Amministrazione

In base a quanto disposto dall'art. 5 della legge 3818/1886 e alla stregua di quanto previsto per le società cooperative, gli amministratori della Società di Mutuo Soccorso devono essere soci effettivi.

Tale norma, che impone agli amministratori l'appartenenza alla categoria dei soci ordinari, appare diretta in particolare ad assicurare il mantenimento del carattere proprio della Mutua.

L'atto costitutivo deve indicare il numero dei componenti l'organo sociale, essendo comunque consentito che possa essere indicato soltanto il numero minimo e il numero massimo degli amministratori eleggibili. In tale caso la determinazione del numero è fatta dall'assemblea di volta in volta, all'atto di nomina dell'intero Consiglio. La durata in carica degli amministratori generalmente non è superiore a tre anni.

Sul piano giuridico-contrattuale gli amministratori sono da considerare alla stregua di mandatari temporanei, e salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, sono rieleggibili e revocabili in qualunque momento, anche se nominati nell'atto costitutivo. Non hanno l'obbligo di dare cauzione, salvo il caso in cui questa sia richiesta da speciale disposizione statutaria (art. 5, comma 2, L. 3818/1886).

Il consiglio di amministrazione ha il compito di amministrare la mutua secondo quanto dettato dallo statuto e deliberato dall'assemblea. La validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è subordinata alla presenza della maggioranza degli amministratori in carica, conseguentemente se l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti, le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da

verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente (art. 3 Lg. 3818/1886).

I compensi degli amministratori per la loro attività collegiale vengono stabiliti dall'assemblea dei soci. Per gli amministratori investiti di particolari incarichi il compenso viene stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei sindaci.

In base a quanto prescritto dal codice civile (art. 2382) non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri rimasti provvedono a sostituirli con delibera approvata dal collegio sindacale. Tale metodo di sostituzione denominato cooptazione è consentito solo se rimane in carica almeno la metà più uno dei consiglieri.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale per la nomina del nuovo consiglio.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge del 1886 prevede che gli amministratori *"sono personalmente e solidalmente responsabili :*

- dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato ;*
- della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali ;*
- della piena osservanza degli statuti sociali."*

La responsabilità relativa per gli atti di omissione non si estende agli amministratori che hanno fatto registrare il loro

dissenso sul libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e che ne hanno dato notizia immediata e scritta al Collegio dei sindaci. Viene poi esonerato da tale responsabilità l'amministratore che non ha partecipato, giustificando la sua assenza, alla deliberazione da cui scaturisce la responsabilità medesima.

In aggiunta alla responsabilità civile la legge del 1886 (art. 5, comma 4) prevede una responsabilità penale per gli amministratori che abbiano volutamente esposto notizie false sulle condizioni della società o nascosto in tutto o in parte fatti riguardanti le medesime condizioni nei rendiconti, nelle situazioni patrimoniali o nelle relazioni rivolte all'assemblea generale o al tribunale.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa a seguito di delibera dell'assemblea dei soci, anche quando la Società di Mutuo Soccorso è in liquidazione.

Il Consiglio di amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Mutua e di provvedere alla gestione della stessa in conformità alle previsioni legislative, statutarie assumendo le relative deliberazioni. In particolare rientrano tra le funzioni esclusive affidate al Consiglio di amministrazione da esercitarsi collegialmente :

- a) la redazione del rendiconto annuale e della relazione illustrativa ;
- b) la convocazione dell'assemblea dei soci ;
- c) l'elezione del Presidente e del vicepresidente del Consiglio, a meno che lo Statuto non affidi tale compito all'assemblea ;
- d) la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere, nonché l'assunzione di tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale ;
- e) assumere e licenziare il personale ;
- f) la determinazione dei compensi dovuti ai suoi membri per l'attività continuativa espletata per l'adempimento di speciali incarichi.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed un segretario che può essere scelto anche fra gli altri soci.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Mutua di fronte ai terzi e in giudizio. Esso inoltre provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiede alle adunanze.

In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente, accertati dal Consiglio di Amministrazione, la Mutua viene rappresentata dal Vicepresidente che assume tutte le funzioni ed i poteri del Presidente stesso.